

Oggetto: emendamento al Disegno di Legge recante riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione, con delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

VISTO

- DECRETO 10 settembre 2010, n. 249: Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»
- Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012: "Indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado", con cui è stato indetto il concorso nazionale docenti 2012
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 14 marzo 2012, n. 31, con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per l'a.a. 2011-12;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 312/2014, con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per l'a.a. 2014-2015;

PREMESSO che

- il mondo della scuola si avvia nei prossimi 10 anni ad affrontare il pensionamento del 40% circa della classe docente, secondo i dati ufficiali Miur a.s. 2007/2008
- i nuovi criteri di selezione degli insegnanti sono il possesso del titolo di abilitazione e il superamento di un concorso di selezione nazionale
- gli abilitati TFA, ciclo 2011 e 2014, possiedono i requisiti indicati
- risulterebbe incostituzionale la differenziazione tra gli iscritti GAE, i vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre 2012 e gli abilitati TFA, in quanto gli abilitati TFA hanno ugualmente conseguito l'abilitazione e superato una selezione nazionale
- l'unico criterio di distinzione tra le suddette categorie è il criterio cronologico di conseguimento dei titoli, non valido secondo sentenza sentenza n. 105/15 del Consiglio di Stato relativa al ricorso al TAR del Lazio per l'accesso al Concorso a Cattedra per i docenti di ruolo e per i laureati tra il 2001 e il 2012

i sottoscritti referenti del Coordinamento Regionale Docenti Abilitati TFA, propongono i seguenti emendamenti al documento in oggetto

ART. 8 comma 2 (Piano assunzionale straordinario)

Sono assunti a tempo indeterminato e inseriti negli albi di cui all'articolo 7, nel limite di posti di cui al comma 1:

- a. *i vincitori presenti, alla data prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale n 82 del 24 settembre 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado di istruzione;*

b. gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n 296

a cui far seguire la dicitura:

c. i docenti abilitati TFA

Perugia, 27/03/2015

Coordinamento Regionale Docenti Abilitati TFA - Umbria